

Alla cortese attenzione delle  
**AZIENDE ASSOCIATE**

Milano, 2 febbraio 2026

## CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 1/2026

→ La presente circolare sostituisce, aggiornandola, la circolare tecnica n. 4/2024

### **OGGETTO: Welfare aziendale e gestione “fintech” del credito.**

*Gli associati hanno chiesto ad AIWA di sintetizzare le caratteristiche necessarie per ogni modalità “fintech” di riconoscimento del welfare aziendale (a titolo di esempio: corresponsione con wallet virtuale; utilizzo del circuito delle carte di pagamento; supporto fisico mediante carta di credito prepagata) perché possa ritenersi conforme alla legislazione e alla prassi in materia di erogazione di somme, beni, prestazioni opere e servizi ex art. 51, commi 2 e 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).*

*Dalla presente circolare sono esclusi i cc.dd. “buoni pasto” o buoni sostitutivi di mensa ex art 51, comma 2, lettera c., come già specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.*

*La precedente circolare n. 4/2024 è stata l’esito di due tavoli di confronto tecnico tenutisi in data 15 gennaio e 19 febbraio 2024. La presente circolare, che sostituisce la circolare n. 4/2024 aggiornandola alla luce di quanto esposto dalla Agenzia delle Entrate nella Risposta ad Interpello n. 5/2025, è il risultato del lavoro svolto nell’ambito di due ulteriori tavoli di confronto tecnico, riunitosi in data 6 ottobre e 15 dicembre 2025, oltre che della discussione in sede assembleare del 22 dicembre 2025.*

### **1. Premessa**

Il welfare aziendale rappresenta uno strumento capace di coniugare benessere dei lavoratori e responsabilità sociale dell’impresa. Attraverso l’offerta di beni e servizi che rispondono a bisogni concreti di natura sociale si promuove direttamente il benessere del lavoratore, indirettamente quello dell’impresa e, di conseguenza, quello della comunità ove entrambi vivono e operano.

In questo quadro, la normativa che disciplina le misure di welfare aziendale, *in primis* il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) prevede specifiche e strutturali agevolazioni fiscali e contributive per beni

e servizi con finalità sociali. E' proprio su questa caratteristica che si basa la ragione della non concorrenza del valore dei beni e servizi al reddito da lavoro dipendente. L'esenzione fiscale non assolve perciò la funzione di incentivo economico, ma è conseguenza del valore sociale attribuito a strumenti che rispondono a domande di natura sociale, la cui risposta proviene, senza alcun vincolo di obbligatorietà a procedere in questo senso, dalle imprese che, per questo, non sono gravate dell'ordinaria tassazione e contribuzione, svolgendo, in questo ambito, un compito di interesse collettivo.

Questa premessa, assente nella Circolare AIWA n.4/2024, intende esplicitare l'orientamento interpretativo seguito dall'Associazione a partire dal 2017. In tale ambito, fermo restando il requisito della necessaria legittimità giuridica delle soluzioni tecniche adottate nel tempo per la gestione dei c.d. buoni welfare (quali, in via esemplificativa, i *voucher* cartacei, le *card* elettroniche, i documenti di legittimazione in formato digitale, nonché i più recenti sistemi di *wallet* e di gestione di crediti su reti di pagamento), si ritiene opportuno precisare che l'utilizzo di strumenti tali da sovrapporre o assimilare il welfare aziendale a meri strumenti di pagamento risulta pregiudizievole e non coerente con l'impianto complessivo della disciplina dei beni e servizi aventi finalità sociale. Tale sovrapposizione, infatti, rischia di attenuare o snaturare la finalità sociale sottesa agli istituti di welfare aziendale, con la conseguenza di esporre tali strumenti a un utilizzo prevalentemente orientato al conseguimento di vantaggi fiscali, piuttosto che al perseguimento delle finalità proprie dell'istituto.

Al riguardo, si richiama che i cc.dd. *fringe benefits* di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore a decorrere dal 2020, costituiscono una delle possibili modalità applicative del welfare aziendale e presentano caratteristiche peculiari che, se da un lato ne rendono più agevole l'impiego operativo, dall'altro ne determinano una netta distinzione rispetto ai beni e servizi di welfare disciplinati dall'articolo 51, comma 2, del medesimo Testo Unico.

## **2. I requisiti per la gestione di documenti di legittimazione rappresentativi di servizi rientranti nell'ambito dei cc.dd. *fringe benefits* ex art. 51, comma 3 del TUIR**

In forza dei chiarimenti di prassi intervenuti fino al 31 gennaio 2026, possono giudicarsi conformi alla legislazione, come interpretata dalle Agenzie delle Entrate mediante circolari, risoluzioni ed interpelli, i servizi di gestione del welfare aziendale ex art. 51, comma 3 del TUIR che dispongano delle seguenti caratteristiche.

- **Circuito privativo e convenzionamento:** il credito deve essere accettato in un numero chiuso di esercenti, anche molto ampio, ma non corrispondente a quello composto da tutti gli esercenti che abbiano un POS capace di leggere la carta di pagamento o una cassa abilitata ad accettare pagamenti attraverso *wallet* virtuale. Devono potere essere selezionati gli esercenti che svolgono attività d'impresa nei soli settori preventivamente individuati dal datore di lavoro/provider. Per garantire la limitatezza del circuito, è necessario il convenzionamento tra i provider e i fornitori, anche per il tramite di circuiti o soggetti aggregatori, in modo che questi siano preventivamente noti, così come devono essere noti i beni/servizi da questi forniti. Deve essere messo a disposizione dei lavoratori l'elenco di esercenti convenzionati (fisico/elettronico, con tutte le ragioni sociali e gli indirizzi o anche virtuale, tramite *app* e geolocalizzazione) ove poter utilizzare il proprio credito welfare. Nessun servizio può essere erogato presso operatori non compresi in quell'elenco.
- **Non cumulabilità tra credito welfare e moneta elettronica gestiti dallo stesso strumento:** un bene o un servizio non possono essere acquisiti utilizzando, nella stessa transazione, risorse derivanti dal *wallet* virtuale di gestione del credito welfare e da risorse (moneta) esterne al *wallet*, supportate dallo stesso strumento di gestione del *wallet* (carta di pagamento o *app*).
- **Divieto assoluto di prelievo in moneta del credito welfare, di invio a terzi sotto forma di denaro e divieto di rimborso del denaro.** Lo strumento per l'utilizzo del credito welfare non può essere abilitato anche a operazioni in moneta, come prelievo, versamento del contante, trasferimento di denaro a terzi, operazioni di rimborso e simili.
- **Nominatività del supporto e del “voucher” utilizzato.** Lo strumento per l'utilizzo del credito welfare è personale, non cedibile a terzi e non è commercializzabile.
- **Flusso amministrativo e contabile interno dedicato:** deve essere possibile per l'esercente che ritira il documento/i crediti di legittimazione ricondurre la transazione all'utilizzo di un *voucher* ex art. 51, comma 3 del TUIR senza confonderlo con un qualsiasi pagamento monetario. Internamente al provider, deve essere organizzato un flusso amministrativo e contabile dedicato che istruisca correttamente il rimborso all'esercente (anche fosse contestuale) e permetta l'idonea iscrizione a bilancio per l'azienda cliente.

- **Emissione del *voucher* antecedente al trasferimento e/o al riscatto del buono:** il documento di legittimazione deve essere emesso prima del trasferimento o del riscatto del buono e non può essere generato successivamente per sostanziare retroattivamente l'operazione da un punto di vista documentale.

**Volendo sintetizzare il flusso relativo al voucher c.d. multiuso, questo è il processo ordinario:**

- nel momento di emissione del *voucher*, non essendo in quella data noto il bene/servizio con esso esigibile, la stessa emissione avverrà fuori campo iva;
- successivamente, il dipendente esigerà sulla base del titolo di legittimazione il bene/servizio scelto (secondo le regole dell'art. 51 c.3 del TUIR);
- a quel punto, essendo nota l'operazione a fronte della quale è stato utilizzato il *voucher*, questa diventa rilevante ai fini IVA (art. 6<sup>quater</sup> del c.d. Decreto IVA) e dovrà quindi essere documentata nei confronti del titolare del *voucher* con fattura/ricevuta/scontrino secondo le regole ordinarie.

### **3. I requisiti per la gestione di cc.dd. documenti di legittimazione rappresentativi di servizi ex art. 51, comma 2 del TUIR**

In aggiunta a quanto elencato al punto 1, possono giudicarsi conformi alla legislazione, come interpretata dalle Agenzie delle Entrate mediante circolari, risoluzioni ed interpelli, i servizi di gestione del welfare aziendale ex art. 51, comma 2 del TUIR che dispongano anche delle seguenti caratteristiche.

- **Convenzionamento:** trattandosi di welfare c.d. diretto, ossia ove il lavoratore non può avere parte nello scambio economico (anche fosse semplicemente riportando lo scontrino ricevuto al datore di lavoro), il provider di welfare deve avere attivato una rete di convenzionamenti che gli permettano, per nome o per conto del cliente (non un semplice "mandato al pagamento", quindi), di gestire il rapporto economico e di fatturazione direttamente con l'esercente che ha erogato l'opera o il servizio di welfare al lavoratore, senza che questi partecipi dello scambio, anche indirettamente.
- **Vincolo alla tipologia di opere e servizi:** le opere e i servizi che possono trovare spazio in un paniere di welfare ex art. 51, comma 2 del TUIR sono soltanto quelli rispondenti alle finalità indicate dallo stesso Testo Unico. Ad

esempio, i servizi di cui alla lettera f devono rispondere alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 (oneri di utilità sociale). Deve perciò essere tassativamente vietato l'accesso mediante credito welfare a beni e servizi che non hanno le finalità previste dalla normativa, anche quando riconosciuti da esercenti convenzionati con il provider (solo a titolo di esempio: scommesse online, alcolici, polizze auto o vita, investimenti finanziari, etc.)

- **Flusso amministrativo e contabile interno dedicato:** è obbligatorio per l'esercente destinatario del documento di legittimazione ricondurre la transazione all'utilizzo di un *voucher* ex art. 51, comma 2 del TUIR senza confonderlo con un mero versamento di moneta. Internamente al provider, deve essere organizzato un flusso amministrativo e contabile dedicato che permetta la idonea iscrizione a bilancio per l'azienda cliente.

IL PRESIDENTE di AIWA  
F.to Emmanuele Massagli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'EMassagli'.